

Proposta di direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici

(92/C 46/04)

SEC(91) 2360 def.

(Presentata dalla Commissione il 10 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/531/CEE ⁽²⁾, è stata ripetutamente modificata in modo sostanziale; che è pertanto opportuno, per maggior chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della direttiva citata;

considerando che la realizzazione simultanea della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altre persone giuridiche di diritto pubblico richiede, parallelamente all'eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti;

considerando che tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli Stati membri;

considerando che gli appalti di lavori aggiudicati da enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni sono contemplati dalla direttiva 90/531/CEE;

considerando che è opportuno includere nella presente direttiva norme sulla pubblicità relative alle concessioni nel settore dei lavori pubblici data la crescente importanza e la natura specifica di tali concessioni;

considerando che gli appalti di lavori il cui ammontare è inferiore a 5 000 000 di ecu possono, per il momento, non essere sottoposti alla concorrenza quale è organiz-

zata dalla presente direttiva e che è pertanto opportuno stabilire che le misure di coordinamento non vanno applicate ai suddetti appalti;

considerando che è necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possano non essere applicate; che tali casi debbono però essere espressamente limitati;

considerando che occorre prevedere norme comuni in campo tecnico conformi alla politica comunitaria in materia di normalizzazione e di standardizzazione;

considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti di lavori pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei relativi bandi di gara indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli imprenditori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentino per loro interesse; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza delle prestazioni da fornire e delle relative condizioni; che, più in particolare nelle procedure ristrette, la pubblicità ha per fine di permettere agli imprenditori degli Stati membri di manifestare il loro interesse agli appalti, richiedendo alle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta in conformità delle condizioni prescritte;

considerando che è opportuno prevedere norme comuni sulla partecipazione agli appalti di lavori pubblici nelle quali devono essere inclusi sia criteri di selezione qualitativa che criteri di assegnazione degli appalti;

considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione indicati nell'allegato B.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva

- a) gli «appalti di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II o di un'opera di cui alla lettera c) oppure di far eseguire, con qualsiasi mezzo, un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;

- b) si considerano «amministrazioni aggiudicatrici» lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico nonché le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.

Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e
- dotato di personalità giuridica, e
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri adeguati per più della metà dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi degli organismi o delle categorie di organismi di diritto pubblico che possiedono i requisiti di cui alla presente lettera, secondo comma figurano nell'allegato I. Questi elenchi devono essere quanto più completi possibile e possono subire revisioni secondo la procedura di cui all'articolo 35. A tal fine, gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modifiche apportate ai suddetti elenchi;

- c) s'intende per opera il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per se esplichino una funzione economica o tecnica;
- d) la «concessione di lavori pubblici» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di quelle contemplate alla lettera a), ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste o unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
- e) le «procedure aperte» sono le procedure nazionali in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;
- f) le «procedure ristrette» sono le procedure nazionali in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle

imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;

- g) le «procedure negoziate» sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto;
- h) l'imprenditore che ha presentato un'offerta è designato con il termine «offerente»; chi ha chiesto un invito a partecipare a una procedura ristretta e negoziata, è designato con il termine «candidato».

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici rispettino o facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50 % un appalto di lavori attribuito da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

2. Il paragrafo 1 riguarda solo gli appalti rientranti nella classe 50, gruppo 502 della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE) e gli appalti riguardanti i lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi.

Articolo 3

1. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici concludano un contratto di concessione di lavori, le norme di pubblicità definite all'articolo 11, paragrafi 3, 6, 7 e da 9 a 13, nonché all'articolo 15 sono applicabili a tale contratto se il suo valore è pari o superiore a 5 000 000 di ecu.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può:

- imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 % del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare detta percentuale; questa percentuale minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori;
- oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi.

3. Se il concessionario è egli stesso una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b), egli è tenuto, per i lavori da fare eseguire a terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva.

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i concessionari di lavori, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, applichino le regole di pubblicità definite all'articolo 11, paragrafi 4, 6, 7 e da 9 a 13, nonché all'articolo 16, per gli appalti che essi concludono con terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 5 000 000 di ecu. Tuttavia, non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori soddisfa le condizioni d'applicazione dei casi elencati all'articolo 7, paragrafo 3.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione né le imprese ad esse collegate.

Per «impresa collegata» s'intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per via della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano. Si presuppone l'influenza dominante se un'impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un'altra impresa:

- detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, o
- dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa, o
- può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o di vigilanza dell'impresa.

L'elenco tassativo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. Tale elenco viene aggiornato secondo le modifiche che intervengono successivamente nei rapporti tra le imprese.

Articolo 4

La presente direttiva non si applica

- a) agli appalti stipulati nei settori disciplinati dagli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE né agli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva;
- b) agli appalti di lavori se essi sono dichiarati segreti o se la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato o se lo esige la tutela degli interessi essenziali di tale Stato.

Articolo 5

La presente direttiva non riguarda gli appalti di lavori pubblici disciplinati da norme di procedura diverse e aggiudicati in virtù:

- a) di un accordo internazionale, concluso, conformemente al trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sarà comunicato alla Commissione, che potrà procedere a una consultazione in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici, istituito dalla decisione 71/306/CEE (1);
- b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

Articolo 6

1. Le disposizioni della presente direttiva riguardano gli appalti di lavori pubblici il cui importo, stimato IVA esclusa, è pari o superiore a 5 000 000 di ecu.

2. Il controvalore del limite in monete nazionali è, di norma, riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1993. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero delle monete nazionali espresse in ecu durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di ottobre precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nei primi giorni di novembre.

3. Quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali è oggetto di un appalto, il valore di ciascun lotto deve essere preso in considerazione per valutare l'importo di cui al paragrafo 1. Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore all'importo di cui al paragrafo 1, le disposizioni di tale paragrafo si applicano a tutti i lotti. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'applicazione del paragrafo 1 per i lotti il cui valore, stimato senza IVA, sia inferiore a 1 milione di ecu, purché l'importo cumulato di detti lotti non superi il 20 % del valore complessivo dei lotti.

4. Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi, al fine di sottrarsi all'applicazione dei paragrafi precedenti.

5. Per il calcolo dell'importo di cui al paragrafo 1 e all'articolo 7 viene preso in considerazione, oltre al valore degli importi degli appalti di lavori pubblici, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori e messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

(1) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15.

Articolo 7

1. Nell'attribuire gli appalti di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1, lettere e), f) e g).
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori pubblici mediante la procedura negoziata, dopo aver pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e noti, nei casi seguenti:
- in caso di offerte irregolari, dopo che sia stata esperita una procedura aperta o ristretta, o in caso di deposito di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici non pubblicano un bando di gara, qualora includano nella procedura negoziata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 24 a 29 e che, in base alla procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura di aggiudicazione dell'appalto;
 - per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;
 - in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori pubblici mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, nei casi seguenti:
- in mancanza di offerte o di un'offerta appropriata a seguito di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Una relazione deve essere presentata alla Commissione, su sua richiesta;
 - per lavori la cui esecuzione — per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva — può essere affidata solo ad un imprenditore determinato;
 - nella misura strettamente necessaria, qualora l'urgenza imperiosa, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate di cui al paragrafo 2. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
- per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso e che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera:
 - qualora tali lavori non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;
 - oppure qualora tali lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
 Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non può superare il 50 % dell'importo dell'appalto principale;
- per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere simili affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, purché tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure di cui al paragrafo 4.
- La possibilità di ricorrere a questa procedura deve essere indicata in occasione del primo appalto e l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale.
4. In tutti gli altri casi, le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti di lavori mediante la procedura aperta o la procedura ristretta.

Articolo 8

1. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro il termine di 15 giorni, a decorrere dal ricevimento della domanda, a ogni candidato o offerente respinto che lo richieda, i motivi del rigetto della sua candidatura o della sua offerta e, nel caso dell'offerta, il nome dell'aggiudicatario.
2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ai candidati o offerenti, che lo richiedano, i motivi per cui ha deciso di rinunciare all'aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara o di avviare una nuova procedura. Essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
3. Per ciascun appalto aggiudicato, le amministrazioni aggiudicatrici compilano un verbale in cui devono figurare almeno:

- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;
- i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;
- i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi del rigetto;
- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- per quanto riguarda le procedure negoziate, le circostanze di cui all'articolo 7 che giustificano il ricorso a tali procedure.

Il verbale o i principali punti del medesimo sono comunicati alla Commissione, su sua richiesta.

Articolo 9

Nel caso di appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell'edilizia sociale il cui piano, data l'entità, la complessità e la durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione nell'ambito di un gruppo composto dai delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, da esperti e dall'imprenditore che riceverà l'incarico di eseguire l'opera, si può applicare una speciale procedura di attribuzione per scegliere l'imprenditore più idoneo ad essere integrato nel gruppo.

In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione per quanto possibile precisa dei lavori, allo scopo di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Esse vi indicano altresì, conformemente alle disposizioni degli articoli da 24 a 29, le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i candidati devono rispettare.

Quando si ricorre a tale procedura, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le norme comuni sulla pubblicità per le procedure ristrette e quelle relative ai criteri di selezione qualitativa.

TITOLO II

NORME COMUNI NEL SETTORE TECNICO

Articolo 10

1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato III sono contenute nei documenti generali o in quelli contrattuali relativi a ciascun appalto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, dette specifiche tecniche sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, o a benestare tecnici europei oppure a specifiche tecniche comuni.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice può derogare al paragrafo 2 qualora:

- a) tali norme, tali benestare tecnici europei o tali specifiche tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specifiche tecniche comuni;
- b) tali norme, tali benestare tecnici europei o tali specifiche tecniche comuni impongano l'uso di prodotti o di materiali incompatibili con apparecchiature già impiegate dall'amministrazione aggiudicatrice o comportino costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma unicamente nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee o a benestare tecnici europei o a specifiche tecniche comuni;
- c) il progetto di cui trattasi costituisca un'effettiva innovazione e sarebbe inadeguato il ricorso a norme o a benestare tecnici europei o a specifiche tecniche comuni esistenti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che fanno ricorso al paragrafo 3 ne indicano i motivi, salvo il caso in cui ciò non sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* o nel capitolato d'onere e indicano comunque tali motivi nella propria documentazione interna, e forniscono queste informazioni, su richiesta, agli Stati membri e alla Commissione.

5. In mancanza di norme europee, di benestare tecnici europei o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:

- a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime e in particolare secondo le procedure previste nella direttiva

89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti da costruzione ⁽¹⁾;

- b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti;
- c) possono essere definiti con riferimento ad altri documenti.

In questo caso occorre riferirsi, in ordine di preferenza:

- i) alle norme nazionali che traspongono norme internazionali accettate dal paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- ii) alle altre norme e benessere tecnici nazionali del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- iii) a qualsiasi altra norma.

6. Salvo se sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o procedimenti particolari e che abbiano l'effetto di favorire o di eliminare talune imprese. È in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi, o quella di un'origine o di una produzione determinata; tuttavia tale indicazione accompagnata dalla menzione «o equivalente» è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non hanno la possibilità di dare una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili a tutti gli interessati.

TITOLO III

NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ

Articolo 11

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono note, mediante avviso indicativo, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono attribuire ed i cui importi eguagliano o superano il limite indicato all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono attribuire un appalto di lavori pubblici mediante procedura aperta, ristretta o negoziata nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono ricorrere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

4. I concessionari di lavori che non sono le amministrazioni aggiudicatrici e che intendono stipulare un appalto di lavori con un terzo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, fanno conoscere tale intenzione con un bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno attribuito un appalto ne rendono noto il risultato mediante avviso. Tuttavia, in determinati casi, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto possono non essere rese note qualora la loro comunicazione sia di ostacolo all'applicazione delle leggi, risulti contraria al pubblico interesse, sia lesiva degli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private, o possa pregiudicare una leale concorrenza tra imprese.

6. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi precedenti sono inviati dall'amministrazione aggiudicatrice, nei più brevi termini e per i canali più appropriati, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 14, detti bandi e avvisi sono inviati per telex, telegramma, o telecopia.

- a) L'avviso di cui al paragrafo 1 viene inviato il più rapidamente possibile dopo che sia stata adottata la decisione che autorizza il programma in cui si inquadrano gli appalti di lavori che le amministrazioni aggiudicatrici intendono attribuire.
- b) L'avviso di cui al paragrafo 5 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo la stipulazione del contratto in questione.

7. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono redatti secondo i modelli che figurano negli allegati IV, V e VI e precisano le informazioni richieste nei suddetti allegati.

Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere condizioni diverse da quelle previste agli articoli 26 e 27 allorché domandano informazioni sulle condizioni di carattere economico e tecnico che esse esigono dalle imprese per la loro selezione (punto 11 dell'allegato IV B, punto 10 dell'allegato IV C e punto 9 dell'allegato IV D).

8. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 5 vengono pubblicati per esteso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e presso la Banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

9. I bandi di gara di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 vengono pubblicati per esteso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e presso la Banca di dati TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell' 11. 2. 1989, pag. 12.

importanti di ciascun bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

10. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara non oltre dodici giorni dalla data di spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 14, tale termine è ridotto a cinque giorni.

11. La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali o nella stampa del paese dell'amministrazione aggiudicatrice non può effettuarsi prima della data di spedizione e deve recare menzione di tale data. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.

13. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sono a carico della Comunità. La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della suddetta Gazzetta, ossia deve risultare di 650 parole circa. Ciascun numero della Gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli cui il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono.

Articolo 12

1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte viene stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere ridotto a trentasei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura nell'allegato IV A.

3. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati alle imprese dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda.

4. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro il termine di cui ai paragrafi 3 e 4 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere adeguatamente prorogati.

Articolo 13

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione viene stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da non essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno:

- a) se del caso l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
- b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- c) gli estremi del bando di gara pubblicato;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma dell'articolo 11, paragrafo 7, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e a condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 26 e 27;
- e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.

4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura nell'allegato IV A.

5. Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telexscritto, telecopia o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

6. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui ai paragrafi 3 e 4 deve essere adeguatamente prorogato.

Articolo 14

1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile rispettare i termini di cui all'articolo 13, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

- a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;
- b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.

2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatte per i canali più rapidi possibili. Quando vengono fatte mediante telegramma, telexscritto, telecopia o per telefono, le domande devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

Articolo 15

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono ricorrere alla concessione di lavori pubblici fissano un termine per la presentazione delle relative candidature, il quale non può essere inferiore a cinquantadue giorni, a decorrere dalla data di spedizione del bando.

Articolo 16

Negli appalti dei lavori stipulati da concessionari di lavori che non siano essi stessi amministrazioni aggiu-

dicatrici, il termine di ricezione delle domande di partecipazione viene stabilito dal concessionario in modo da non essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando, e il termine di ricezione delle offerte viene stabilito in modo da non essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.

Articolo 17

Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* bandi di gara concernenti gli appalti di lavori pubblici non soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente direttiva.

TITOLO IV

NORME COMUNI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 18

L'aggiudicazione è fatta in base ai criteri previsti nel capitolo 2 del presente titolo, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 19, previo accertamento dell'idoneità degli imprenditori non esclusi dalla gara in applicazione dell'articolo 24. Tale accertamento è effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 26 a 29.

Articolo 19

Allorché il contratto viene aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalle suddette amministrazioni aggiudicatrici.

Nel capitolato d'oneri le amministrazioni aggiudicatrici menzionano le condizioni minime che tali varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Nel bando di gara esse indicano se le varianti non sono autorizzate.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere la presentazione di una variante soltanto perché è stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, oppure con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettere a) e b).

Articolo 20

Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di comunicarle, nella sua

offerta, la parte dell'appalto che intende eventualmente affidare a terzi.

Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'imprenditore principale.

Articolo 21

I raggruppamenti d'imprenditori sono autorizzati a presentare un'offerta. La trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata non può essere richiesta per la presentazione dell'offerta, ma il raggruppamento prescelto può essere obbligato a effettuare tale trasformazione qualora l'appalto gli venga aggiudicato.

Articolo 22

1. Nelle procedure ristrette o negoziate le amministrazioni aggiudicatrici, sulla base delle informazioni in merito alla situazione personale dell'imprenditore nonché sulla base delle informazioni e formalità necessarie ai fini di una valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico alle quali l'imprenditore deve soddisfare, scelgono i candidati che esse inviteranno a presentare un'offerta o a negoziare, fra quelli che posseggono i requisiti prescritti agli articoli da 24 a 29.

2. Quando le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono un contratto con la procedura ristretta, esse possono prevedere la forcella all'interno della quale si collocherà il numero delle imprese che esse intendono invitare. In questo caso, la forcella è indicata nel bando di gara. La forcella verrà stabilita in funzione della natura dell'opera da realizzare. Il limite inferiore della forcella deve essere pari o superiore a cinque. Il limite superiore della forcella può essere fissato a venti.

In ogni caso, il numero dei candidati ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

3. Quando le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono un contratto con procedura negoziata, nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, il numero dei candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Ciascuno Stato membro provvede affinché le amministrazioni aggiudicatrici facciano appello, senza discriminazioni, ai cittadini degli altri Stati membri con le qualifiche prescritte, secondo condizioni uguali a quelle previste per i propri cittadini.

Articolo 23

1. L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'autorità o le autorità da cui gli

offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Ciò non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 4 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

Capitolo I

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 24

Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni imprenditore:

- a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
- b) relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
- c) nei confronti del quale sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;
- d) che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni legali del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste in applicazione del presente capitolo.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'imprenditore la prova che egli non si trova nei casi di cui alle lettere a), b), c), e), o f), essa accetta come prova sufficiente:

- per a), b), o c), la produzione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali esigenze sono soddisfatte;
- per e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dal paese interessato, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata (o, negli Stati membri in cui non esiste un tale giuramento mediante una dichiarazione solenne) fatta dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 25

Ogni imprenditore che desidera partecipare a un appalto pubblico di lavori può essere invitato a comprovare di essere iscritto nel registro professionale alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito:

- per il Belgio, «Registre du Commerce» — Handelsregister;
- per la Danimarca, «Handelsregistret», «Aktieselskabsregistret» e «Erhvervsregistret»;
- per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»;
- per la Grecia può essere chiesto un attestato, sotto giuramento dinanzi al notaio, sull'esercizio della professione di imprenditore di lavori pubblici;
- per la Spagna, «Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria y Energía»;
- per la Francia, «Registre du commerce» e «Répertoire des métiers»;
- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»;
- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la Chambre des métiers»;
- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»;

— per il Portogallo, «Comissão de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares» (CAEOPP);

— per il Regno Unito e per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, se così non fosse, un attestato indicante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la suddetta professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare.

Articolo 26

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica dell'imprenditore può essere normalmente data mediante una o più delle referenze seguenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa quando la pubblicazione ne è prescritta dalla legislazione del paese dove l'imprenditore è stabilito;
- c) dichiarazione concernente la cifra d'affari, globale e in lavori, dell'impresa per i tre ultimi esercizi.

Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito a presentare l'offerta quali delle referenze sopra menzionate devono essere fornite, nonché le altre referenze probanti, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), da presentare.

Se per una ragione giustificata l'imprenditore non è in grado di dare le referenze chieste dalle amministrazioni aggiudicatrici, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dalle suddette amministrazioni.

Articolo 27

La dimostrazione delle capacità tecniche dell'imprenditore può essere data mediante:

- a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, del responsabile o dei responsabili della condotta dei lavori;
- b) l'elenco dei lavori eseguiti durante gli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Detti certificati indicheranno l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e preciseranno se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Se del caso, questi certificati saranno trasmessi diretta-

mente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente;

- c) una dichiarazione dalla quale risultino l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
- d) una dichiarazione dalla quale risulti l'organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
- e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.

Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito quali delle suddette referenze debbono essere presentate.

Articolo 28

Entro i limiti degli articoli da 24 a 27, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare l'imprenditore a completare i certificati e documenti presentati o a chiarirli.

Articolo 29

1. Gli Stati membri in cui esistano elenchi ufficiali di imprenditori devono, entro il termine d'attuazione della presente direttiva, adattare tali elenchi alle disposizioni dell'articolo 24, lettere a), b), c), d) e g), e degli articoli 25, 26 e 27.

2. Per ogni appalto, gli imprenditori iscritti negli elenchi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice un certificato di iscrizione rilasciato dall'autorità competente. Nel certificato sono menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione sull'elenco e la relativa classifica.

3. L'iscrizione certificata dalle autorità competenti in un elenco ufficiale, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri, una presunzione di idoneità dell'imprenditore soltanto ai sensi dell'articolo 24, lettere a), b), c), d) e g), degli articoli 25 e 26, lettere b) e c), e dell'articolo 27, lettere b) e d) per i lavori corrispondenti alla sua categoria.

I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali non possono essere revocati in dubbio. Tuttavia, per ogni appalto può essere richiesta ad ogni imprenditore iscritto una attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi di sicurezza sociale.

Le precedenti disposizioni sono applicate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri sol-

tanto agli imprenditori stabiliti nello Stato membro ove esista un elenco ufficiale.

4. Per l'iscrizione degli imprenditori degli altri Stati membri sull'elenco ufficiale non possono essere richieste altre prove o dichiarazioni oltre quelle richieste agli imprenditori nazionali, né, in ogni caso, prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 24 a 27.

5. Gli Stati membri ove esistono elenchi ufficiali sono tenuti a comunicare agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo al quale le domande di iscrizione possono essere presentate.

Capitolo 2

Criteria di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 30

1. I criteri sui quali le amministrazioni aggiudicatrici si fondano per l'aggiudicazione dell'appalto sono:

- o unicamente il prezzo più basso;
- o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto, quali il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo trattino, le amministrazioni aggiudicatrici menzionano nel capitolo d'onori o nel bando di gara tutti i criteri di aggiudicazione di cui esse prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

3. Il paragrafo 1 non è applicabile quando uno Stato membro, nell'ambito di una regolamentazione in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza, si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, a condizione che la regolamentazione invocata sia compatibile con il trattato.

4. Se, per un determinato appalto, talune offerte presentano apparentemente carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, prima di poterle rifiutare, l'amministrazione aggiudicatrice richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite.

L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di

cui dispone l'offerente per eseguire i lavori oppure l'originalità del progetto dell'offerente.

Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse.

Tuttavia, per un periodo che si estende sino alla fine del 1992 e se la legislazione nazionale in vigore lo permette, l'amministrazione aggiudicatrice può eccezionalmente e fatta esclusione di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, rifiutare le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, senza dover rispettare la procedura prevista al primo comma, nel caso in cui il numero delle offerte per un appalto determinato sia talmente importante che il rispetto di questa procedura condurrebbe ad un ritardo sostanziale e comprometterebbe l'interesse pubblico per la realizzazione dell'appalto in questione. Il ricorso a questa procedura eccezionale è menzionato nell'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 5.

Articolo 31

1. Fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni nazionali che sono in vigore sull'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e il cui obiettivo consiste nella riduzione delle disparità regionali e nella promozione della creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite dal declino industriale, purché dette disposizioni siano compatibili con il trattato, in particolare con i principi dell'esclusione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nonché con gli obblighi internazionali della Comunità.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 32

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali previste all'articolo 30, paragrafo 3 e all'articolo 31 nonché le modalità di applicazione delle stesse.

2. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, ogni anno, una relazione in merito all'applicazione delle suddette misure. Tali relazioni vengono sottoposte al comitato consultivo per gli appalti pubblici.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Il calcolo dei termini di ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione è effettuato conformemente

alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽¹⁾.

Articolo 34

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati della applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione un prospetto statistico relativo agli appalti conclusi dalle amministrazioni aggiudicatrici al massimo il 31 ottobre 1993 per quanto riguarda l'anno precedente, e successivamente ogni due anni il 31 ottobre.

Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia, la Spagna, e il Portogallo la data del 31 ottobre 1993 è sostituita da quella del 31 ottobre 1995.

2. I prospetti indicano almeno il numero e il valore degli appalti conclusi da ciascuna amministrazione aggiudicatrice o categoria di amministrazioni aggiudicatrici, sopra il limite, distinguendo ove possibile, a seconda delle procedure, le categorie di lavori e la nazionalità dell'imprenditore cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, suddivise secondo l'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi.

3. La Commissione determina, in consultazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici, la natura delle informazioni statistiche complementari prescritte a norma della presente direttiva.

Articolo 35

1. L'allegato I viene modificato dalla Commissione quando, in funzione in particolare delle notifiche degli Stati membri, risulta necessario:

- a) escludere dall'allegato I gli organismi di diritto pubblico che non soddisfano più i criteri definiti all'articolo 1, lettera b);
- b) includere nel suddetto allegato gli organismi di diritto pubblico che soddisfano tali criteri.

2. La Commissione modifica l'allegato I, previo parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici.

Il presidente del comitato sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo ad una votazione.

⁽¹⁾ GU n. L 124 dell' 8. 6. 1971, pag. 1

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

3. Le versioni modificate dell'allegato I vengono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 36

Le direttive menzionate nell'allegato A sono abrogate, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione indicati nell'allegato B.

I riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza contenuta nell'allegato C.

Articolo 37

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

ELENCHI DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA b)⁽¹⁾

I. BELGIO

Organismi

- Fonds des routes 1955-1969 — Wegefonds 1955-1969,
- Régie des voies aériennes — Regie der Luchtwegen,
- Office régulateur de la navigation intérieure — Dienst voor Regeling van de Binnenvaart,
- Régie des services frigorifiques de l'État belge — Regie der Belgische Rijkskoel — en Vriesdiensten.

Categorie

- centres publics d'aide sociale (centri pubblici di assistenza sociale),
- fabriques d'église (organismi per la manutenzione delle chiese).

II. DANIMARCA

Organismi

- Kobenhavns Havn,
- Danmarks Radio,
- Det Landsdækkende Fjernsyn TV 2,
- Danmarks Nationalbank,
- Storebæltsforbindelsen A/S,
- Kjobenhavns Telefon Aktieselskab,
- Jydsk Telefon-Aktieselskab,
- Fyns Telefon,
- Kommunedata,
- Datacentralen I/S,
- Kommunekemi.

Categorie

- de Kommunale Havne (porti municipali),
- Andre Forvaltningssubjekter (altri enti amministrativi).

III. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Categorie

Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico costituiti dallo Stato federale, dai Lander o da enti locali, ed istituzioni d'interesse pubblico, a carattere non lucrativo, soggette al controllo dello Stato.

IV. GRECIA

Categorie

Altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di lavori pubblici sono soggetti al controllo dello Stato.

V. SPAGNA

Categorie

- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (enti di gestione e servizi comuni della sicurezza sociale),
- Organismos Autónomos de la Administración del Estado (enti autonomi dell'amministrazione statale),
- Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (enti autonomi delle comunità autonome),

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 13 luglio 1990, relativa all'aggiornamento dell'allegato I della direttiva 89/440/CEE del Consiglio — GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 55.

- Organismos Autónomos de las Entidades Locales (enti autonomi degli enti locali),
- Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (altri enti soggetti alla legislazione sugli appalti dello Stato spagnolo).

VI. FRANCIA

Organismi

1. Enti pubblici nazionali:

1.1. a carattere scientifico, culturale e professionale:

- Collège de France,
- Conservatoire national des arts et métiers,
- Observatoire de Paris;

1.2. scientifici e tecnologici:

- Centre national de la recherche scientifique — CNRS —,
- Institut national de la recherche agronomique,
- Institut national de la santé et de la recherche médicale,
- ORSTOM — Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération;

1.3. a carattere amministrativo:

- Agence nationale pour l'emploi,
- Caisse nationale des allocations familiales,
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
- Office national des anciens combattants et victimes de la guerre,
- Agences financières de bassins.

Categorie

1. Enti pubblici nazionali:

- universités (università),
- écoles normales d'instituteurs (scuole normali per insegnanti).

2. Enti pubblici regionali, dipartimentali o locali a carattere amministrativo:

- collèges (scuole secondarie),
- lycées (scuole secondarie: licei),
- établissements publics hospitaliers (enti pubblici ospedalieri),
- offices publics d'habitation à loyer modéré (OPHLM) (enti pubblici per le case popolari).

3. Consorzi fra enti territoriali:

- syndicats de communes (consorzi di comuni),
- districts (distretti),
- communautés urbaines (consorzi urbani),
- institutions interdépartementales et interregionales (istituzioni interdipartimentali e interregionali).

VII. IRLANDA

Organismi

- Shannon Free Airport Development Company Ltd,
- Local Government Computer Services Board,
- Local Government Staff Negotiations Board,
- Coras Trachtála (Irish Export Board),
- Industrial Development Authority,
- Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),
- Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),
- Bord Fáilte Éireann (Irish Tourism Board),
- Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),
- An Bord Pleanála (Irish Planning Board).

Categorie

- Third level Educational Bodies of a public character (enti pubblici d'istruzione di livello postsecondario),
- National Training, Cultural or Research Agencies (enti nazionali per la formazione, la cultura o la ricerca),
- Hospital Boards of a public character (enti pubblici ospedalieri),
- National Health & Social Agencies of a public character (enti pubblici nazionali per la sanità e la sicurezza sociale),
- Central & Regional Fishery Boards (enti centrali e regionali per la pesca).

VIII. ITALIA

Organismi

- agenzia per la promozione dello sviluppo nel mezzogiorno.

Categorie

- enti portuali e aeroportuali,
- consorzi per le opere idrauliche,
- le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,
- gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- enti di ricerca e sperimentazione,
- le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,
- enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza,
- consorzi di bonifica,
- enti di sviluppo o di irrigazione,
- consorzi per le aree industriali,
- comunità montane,
- enti preposti a servizi di pubblico interesse,
- enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,
- enti culturali e di promozione artistica.

IX. LUSSEMBURGO

Categorie

- Les établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du Gouvernement (gli enti pubblici statali soggetti al controllo di un membro del governo),
- Les établissements publics placés sous la surveillance des communes (gli enti pubblici soggetti al controllo dei comuni),
- Les syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée à la suite (i consorzi intercomunali creati in virtù della legge del 14 febbraio 1900, successivamente modificata).

X. PAESI BASSI

Organismi

- Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties (TNO ed organismi che ne dipendono).

Categorie

- waterschappen (enti per le opere idrauliche),
- instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), (istituti di istruzione scientifica elencati all'articolo 8 della legge sull'istruzione scientifica del 1985), academische ziekenhuizen (cliniche universitarie).

XI. PORTOGALLO**Categorie**

- Estabelecimentos Públicos de Ensino, Investigação Científica e Saúde (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità),
- Institutos Públicos sem carácter comercial ou industrial (istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale),
- Fundações Públicas (fondazioni pubbliche),
- Administrações Gerais e Juntas Autónomas (amministrazioni generali e giunte autonome).

XII. REGNO UNITO**Organismi**

- National Rivers Authority,
- National Research Development Corporation,
- Universities Funding Council,
- Polytechnics And Colleges Funding Council,
- Central Blood Laboratory Service,
- Health And Safety Executive,
- Northern Ireland Housing Executive,
- Public Health Laboratory Service,
- Scottish Homes,
- Commission For The New Towns,
- Design Council,
- Arbitration, Conciliation and Advisory Service,
- Cardiff Bay Development Corporation,
- Development Board For Rural Wales,
- London Docklands Development Corporation,
- Merseyside Development Corporation,
- English Industrial Estates Corporation,
- Scottish Development Agency,
- Urban Development Corporation,
- Welsh Development Agency.

Categorie

- Education Authorities (enti per l'istruzione),
- Research Councils (enti per la ricerca),
- National Health Service Authorities (unità del servizio sanitario nazionale),
- New Town Corporations (società di sviluppo e programmazione urbanistica),
- Fire Authorities (vigili del fuoco),
- Police Authorities (autorità di polizia).

ALLEGATO II

ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
corrispondenti alla nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea

Classi	Gruppi	Sottogruppi e voci	Denominazione
50			EDILIZIA E GENIO CIVILE
	500		Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione
		500.1	Costruzione di edifici e lavori di genio civile da parte di imprese non specializzate
		500.2	Demolizione
	501		Costruzione di immobili (d'abitazione e altri)
		501.1	Imprese generali di costruzione di immobili
		501.2	Imprese di copertura dei tetti
		501.3	Costruzioni di forni e camini industriali
		501.4	Imprese specializzate nell'impermeabilizzazione
		501.5	Imprese di pulitura e manutenzione facciate
		501.6	Imprese di ponteggi
		501.7	Imprese specializzate in altre attività della costruzione (carpenteria compresa)
	502		Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.
		502.1	Imprese generali di genio civile
		502.2	Lavori di sterro e miglioramento del terreno
		502.3	Costruzione di opere d'arte in superficie e nel sottosuolo (ponti, gallerie e pozzi)
		502.4	Costruzione di opere d'arte fluviali e marittime (canali, ponti, chiuse, argini, ecc.)
		502.5	Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti)
		502.6	Imprese specializzate in opere di idraulica (irrigazione, drenaggio, erogazione, evacuazione delle acque usate, depurazione)
		502.7	Imprese specializzate in altre attività di genio civile
	503		Installazioni varie per l'edilizia
		503.1	Imprese generali di installazione
		503.2	Installazioni di gas, acqua e apparecchi sanitari
		503.3	Impianti di riscaldamento e di ventilazione (impianti di riscaldamento centrale, condizionamento d'aria, ventilazione)
		503.4	Isolamenti termici, acustici e antivibrazioni
		503.5	Impianti elettrici
		503.6	Installazione di antenne, parafulmini, telefoni, ecc.
	504		Finitura dei locali
		504.1	Finitura generale
		504.2	Lavori in gesso: rasatura, plafonatura, stucchi
		504.3	Lavori di falegnameria, soprattutto posa in opera di infissi e parquet
		504.4	Decorazione (pittura, tappezzeria in carta), lavori da vetraio in carta, lavori da vetraio
		504.5	Rivestimento di muri e pavimenti (in piastrelle e altri materiali per ricopertura), anche collati
		504.6	Finiture diverse (impianto di stufe in ceramica, ecc.)

*ALLEGATO III***DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE**

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «specifiche tecniche», l'insieme delle prescrizioni tecniche menzionate in particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Esse comprendono anche le norme relative alla progettazione e al calcolo delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di ricevimento delle opere nonché le tecniche o metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'autorità aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e relativamente ai materiali o elementi costituenti tali opere;
- 2) «norma», la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto avente funzioni normative per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di principio, obbligatoria;
- 3) «norma europea», le norme approvate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto «norme europee» (EN) o «documenti di armonizzazione» (HD), conformemente alle regole comuni di tali organismi;
- 4) «benessere tecnico europeo», la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. Il benessere tecnico europeo è rilasciato dall'organismo riconosciuto a tale scopo dallo Stato membro;
- 5) «specifico tecnica comune», la specifica tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri per assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
- 6) «requisiti essenziali», requisiti relativi alla sicurezza, la salute e alcuni altri aspetti d'interesse collettivo, che le opere in questione possono soddisfare.

ALLEGATO IV**MODELLI DI COMUNICAZIONE DI APPALTI DI LAVORI****A. Preinformazione**

1. Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice:
2. a) Luogo di esecuzione:
b) Natura ed entità delle prestazioni e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera:
c) Se disponibile: stima della forcella dei costi delle prestazioni progettate:
3. a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti:
b) Se nota: data provvisoria per l'inizio dei lavori:
c) Se noto: calendario provvisorio di realizzazione dei lavori:
4. Se note: condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia:
5. Altre indicazioni:
6. Data di spedizione della comunicazione:
7. Data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

B. Procedure aperte

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice:
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta:
b) Forma del contratto oggetto dell'avviso di gara:
3. a) Luogo di esecuzione:
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti:
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando comporti anche l'elaborazione di progetti:
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito:
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d'onere e i documenti complementari:
b) Eventualmente, importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti:
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte:
b) Indirizzo a cui devono essere trasmesse:
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte le offerte:
7. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:
b) Data, ora e luogo dell'apertura:
8. Eventualmente, cauzioni e garanzie richieste:

9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto:
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare:
12. Periodo di tempo durante cui l'offerente è vincolato dalla propria offerta:
13. Criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri:
14. Eventualmente, divieto delle varianti:
15. Altre indicazioni:
16. Data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* della comunicazione di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione:
17. Data di spedizione del bando di gara:
18. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

C. Procedure ristrette

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice:
2.
 - a) Procedura di aggiudicazione prescelta:
 - b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata:
 - c) Forma del contratto di cui all'avviso di gara:
3.
 - a) Luogo di esecuzione:
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:
 - c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti:
 - d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando comporti anche l'elaborazione di progetti:
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito:
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto:
6.
 - a) Data limite di ricezione delle domande di partecipazione:
 - b) Indirizzo a cui devono essere trasmesse:
 - c) Lingua o lingue in cui esse debbono essere redatte:
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare offerte:
8. Eventualmente, cauzioni e garanzie richieste:
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
10. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve soddisfare:
11. Criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare offerte:

12. Eventualmente, divieto delle varianti:
13. Altre indicazioni:
14. Data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* della comunicazione di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione:
15. Data di spedizione del bando di gara:
16. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

D. Procedure negoziate

1. Nome, indirizzo, numeri di telefono, telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice:
2.
 - a) Procedura di aggiudicazione prescelta:
 - b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata:
 - c) Forma del contratto di cui all'avviso di gara:
3.
 - a) Luogo di esecuzione:
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:
 - c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti:
 - d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando comporti anche l'elaborazione di progetti:
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito:
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto:
6.
 - a) Data limite di ricezione delle domande di partecipazione:
 - b) Indirizzo a cui devono essere trasmesse:
 - c) Lingua o lingue in cui esse debbono essere redatte:
7. Eventualmente, cauzioni e garanzie richieste:
8. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
9. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve soddisfare:
10. Eventualmente, divieto delle varianti:
11. Eventualmente, nomi e indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice:
12. Eventualmente, date delle precedenti pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*:
13. Altre indicazioni:
14. Data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* della comunicazione di preinformazione:
15. Data di spedizione del bando di gara:
16. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

E. Appalti aggiudicati

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:
 2. Procedura di aggiudicazione prescelta:
 3. Data dell'aggiudicazione dell'appalto:
 4. Criteri di attribuzione dell'appalto:
 5. Numero delle offerte ricevute:
 6. Nome e indirizzo del o degli aggiudicatari:
 7. Natura ed entità delle prestazioni effettuate, caratteristiche generali dell'opera costruita:
 8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagato(i):
 9. Eventualmente valore e parte del contratto che può essere subappaltato da un terzo:
 10. Altre indicazioni:
 11. Data di pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*:
 12. Data di spedizione della presente comunicazione:
 13. Data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:
-

*ALLEGATO V***MODELLO DI COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI**

1. Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice:
2. a) Luogo di esecuzione:
b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni:
3. a) Data limite per la presentazione delle candidature:
b) Indirizzo a cui esse devono essere trasmesse:
c) Lingua o lingue in cui esse devono essere redatte:
4. Condizioni personali, tecniche e finanziarie che i candidati debbono soddisfare:
5. Criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto:
6. Se del caso, percentuale minima di lavori affidati a terzi:
7. Altre informazioni:
8. Data di spedizione del bando di gara:
9. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

*ALLEGATO VI***MODELLO DI BANDO DI GARA PER APPALTI AGGIUDICATI DAL CONCESSIONARIO**

1. a) Luogo di esecuzione:
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:
 2. Termine di esecuzione eventualmente stabilito:
 3. Denominazione e indirizzo dell'organismo presso cui possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari:
 4. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte:
b) Indirizzo a cui debbono essere trasmesse:
c) Lingua o lingue in cui esse debbono essere redatte:
 5. Eventualmente, cauzioni e garanzie richieste:
 6. Condizioni di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare:
 7. Criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto:
 8. Altre indicazioni:
 9. Data di spedizione del bando di gara:
 10. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:
-

*ALLEGATO A***Direttive e decisione abrogate**

Direttiva 71/305/CEE del Consiglio.

Direttiva 72/277/CEE del Consiglio.

Direttiva 78/668/CEE del Consiglio.

Direttiva 89/440/CEE del Consiglio.

Direttiva 90/531/CEE del Consiglio, unicamente l'articolo 35, paragrafo 2.

Decisione 90/380/CEE della Commissione.

ALLEGATO B

Termini per l'applicazione delle misure di trasposizione della direttiva lavori pubblici

Direttiva 71/305/CEE (1)	Modificata dalla direttiva				Modificata dall'atto di adesione di		
	72/277/CEE (2)	78/669/CEE (3)	89/440/CEE (4)	90/531/CEE (5)	DK, IR, UK (6)	GR (7)	ES, PO (8)
Articolo 1			x				
Articolo 1 bis			x				
Articolo 1 ter			x				
Articolo 2			soppresso				
Articolo 3 paragrafo 1			soppresso				
Articolo 3 paragrafo 2			soppresso				
Articolo 3 paragrafo 3			soppresso				
Articolo 3 paragrafi 4 e 5 lettere a) e b)				x			
Articolo 3 paragrafi 4 e 5 lettera c)			x				
Articolo 4			x				
Articolo 4 bis			x				
Articolo 5			x				
Articolo 5 bis			x				
Articolo 6							
Articolo 7 paragrafo 1		x	soppresso				
Articolo 7 paragrafo 2			soppresso				
Articolo 8			soppresso				
Articolo 9			soppresso				
Articolo 10			x				
Articolo 11			soppresso				
Articolo 12	x		x				
Articolo 13			x				
Articolo 14			x				
Articolo 15			x				
Articolo 15 bis			x				
Articolo 15 ter			x				
Articolo 16			soppresso				
Articolo 17			soppresso				
Articolo 18			soppresso				
Articolo 19	x	x	x				
Articolo 20			x				
Articolo 20 bis			x				
Articolo 20 ter			x				
Articolo 21							
Articolo 22			x				
Articolo 22 bis			x				
Articolo 23							
Articolo 24			x				
Articolo 25					x	x	x
Articolo 26							
Articolo 27							
Articolo 28							
Articolo 29 paragrafo 1			*				
Articolo 29 paragrafo 2							
Articolo 29 paragrafo 3			soppresso				
Articolo 29 paragrafo 4			x				
Articolo 29 paragrafo 5			x				
Articolo 29 bis			x				
Articolo 29 ter			x				
Articolo 30							
Articolo 30 bis			x				
Articolo 30 ter			x				
Articolo 31			soppresso				
Articolo 32							
Articolo 33							
Articolo 34							
Allegati I-VI	I + II		I - VI		I	I	I

(1) EC-6: 30. 7. 1972;
DK, IR, UK: 1. 1. 1973;
GR: 1. 1. 1981;
ES, PO: 1. 1. 1986.

(3) EC-9: 16. 2. 1979;
GR: 1. 1. 1981;
ES, PO: 1. 1. 1986.

(5) EC-9: 1. 1. 1993;
ES: 1. 1. 1996;
GR, PO: 1. 1. 1998.

(2) EC-6: 3. 8. 1972;
DK, IR, UK: 1. 1. 1973;
GR: 1. 1. 1981;
ES, PO: 1. 1. 1986.

(4) EC-9: 19. 7. 1990;
GR, ES, PO: 1. 3. 1992.

(6) EC-9: 1. 1. 1973.

(7) EC-10: 1. 1. 1980.

(8) EC-12: 1. 1. 1986.

ALLEGATO C

Tabella di concordanza

Direttiva 71/305/CEE	Presente direttiva
Articolo 1 ^{er}	Articolo 1
Articolo 1 bis	Articolo 2
Articolo 1 ter	Articolo 3
Articolo 2	—
Articolo 3 paragrafo 1	—
Articolo 3 paragrafo 2	—
Articolo 3 paragrafo 3	—
Articolo 3 paragrafi 4 e 5 lettere a) e b)	Articolo 4 lettera a)
Articolo 3 paragrafi 4 e 5 lettera c)	Articolo 4 lettera b)
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 4 bis	Articolo 6
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 5 bis	Articolo 8
Articolo 6	Articolo 9
Articolo 7	—
Articolo 8	—
Articolo 9	—
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	—
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14	Articolo 13
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 15 bis	Articolo 15
Articolo 15 ter	Articolo 16
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18	—
Articolo 19	Articolo 17
Articolo 20	Articolo 18
Articolo 20 bis	Articolo 19
Articolo 20 ter	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 21
Articolo 22	Articolo 22
Articolo 22 bis	Articolo 23
Articolo 23	Articolo 24
Articolo 24	Articolo 25
Articolo 25	Articolo 26
Articolo 26	Articolo 27
Articolo 27	Articolo 28
Articolo 28	Articolo 29
Articolo 29 paragrafo 1	Articolo 30 paragrafo 1
Articolo 29 paragrafo 2	Articolo 30 paragrafo 2
Articolo 29 paragrafo 3	—
Articolo 29 paragrafo 4	Articolo 30 paragrafo 3
Articolo 29 paragrafo 5	Articolo 30 paragrafo 4
Articolo 29 bis	Articolo 31
Articolo 29 ter	Articolo 32
Articolo 30	Articolo 33
Articolo 30 bis	Articolo 34
Articolo 30 ter	Articolo 35
Articolo 31	—
—	Articolo 36
Articolo 32	—
Articolo 33	—
—	Articolo 37
Articolo 34	Articolo 38
Allegati I-VI	Allegati I-VI
—	Allegati VII-VIII